



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.92

22.06.2013

OGGETTO: RAPPORTI CON GEOFOR S.P.A. - DETERMINAZIONI

L'anno **duemilatredici** addi **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **11,30** nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO	SINDACO	P
PETRINI FULVIA	VICESINDACO	P
MACCHIA SERGIO	ASSESSORE	P
ROSSI CIRANO MAURIZIO	ASSESSORE	P
LIPPI ROMINA	ASSESSORE ESTERNO	A

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **Paolo Di Carlo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carlo Carli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
F.to Dott.ssa Ciato

IL RAGIONIERE
F.to Dott.ssa Ciato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato

OGGETTO: Rapporti con Geofor s.p.a. Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che Geofor s.p.a., società che gestisce il ciclo dei rifiuti del Comune di Fauglia, ha notificato in data 5.2.2013 al Comune di Fauglia un decreto ingiuntivo n.1465/2012, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Pisa - Sezione Distaccata di Pontedera - per l'importo di Euro 702.005,78=, oltre interessi moratori dalle singole scadenze di pagamento delle fatture ivi indicate al saldo;

Visto che il Comune di Fauglia in data 16/01/2013 aveva già provveduto al pagamento a favore di Geofor s.p.a. del complessivo importo di € 117.839,09= per fatture ricomprese nei crediti di cui all'ingiunzione sopra menzionata;

Considerato che successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sono maturate a carico del Comune di Fauglia ulteriori obbligazioni nei confronti di Geofor S.p.A.;

Convenuto che al 31/12/2012 il debito maturato a carico del Comune di Fauglia verso Geofor S.p.A. per le fatture di cui in ingiunzione e per quelle maturate successivamente ammonta ad € 681.310,19 in linea capitale;

Considerato che il Comune di Fauglia, prima di opporsi al decreto ingiuntivo, allo scopo di non incorrere in spese legali tali da aggravare l'onere economico della vertenza, ha offerto la propria disponibilità a trovare un accordo con Geofor S.p.A. per addivenire ad una bonaria risoluzione del contenzioso in essere;

Considerato che anche Geofor S.p.A. intende definire in via bonaria tempi e modalità di rientro del credito vantato nei confronti del Comune di Fauglia;

Visti i numerosi contatti intercorsi nel frattempo tra le parti al fine di raggiungere la soluzione bonaria di cui sopra;

Preso atto che la deliberazione della Corte dei Conti Toscana n. 38/2012, avente ad oggetto "Indagine trasversale sul fenomeno dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto della gestione 2010", tra le altre cose prevede misure correttive già applicate dall'Ente, ma impone implicitamente anche la necessità di valutare da parte del Comune di Fauglia la valorizzazione ed eventualmente l'alienazione ove non più necessario del patrimonio immobiliare dell'Ente, cosa tra l'altro imposta anche dalla normativa vigente, ivi compresa la disposizione di cui all'articolo 58 della Legge 133 del 06.08.2008;

Considerato che in funzione del previsto passaggio del servizio gestione dei rifiuti urbani al gestore unico, passaggio che nella Regione Toscana è già in corso di attuazione, l'Amministrazione Comunale si troverà sostanzialmente obbligata a trasferire il Centro di raccolta al nuovo gestore, ad un corrispettivo pari al valore originario decurtato delle quote di ammortamento, ad un costo dunque senza dubbio inferiore al corrispettivo corrispondente al valore attuale dell'impianto;

Valutato inoltre che l'affidamento del servizio integrato di gestione dei R.U. nell'ambito territoriale ottimale rappresenta un obbligo di legge in base al D.lgs 3 aprile 2006. n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed alla L.R. Toscana 18 maggio 1998 n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i., di cui in particolare la l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 61;

Considerato altresì che come stabilito anche nelle deliberazioni dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 10 del 28.09.2011 e del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 04.11.2011:

- il soggetto cui verrà affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" sarà altresì tenuto, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4, lett. b) dello schema-tipo di contratto di servizio approvato con Deliberazione di G.R. Toscana n. 214 del 23.03.2009, "alla realizzazione delle opere e degli impianti che verranno individuati nei piani industriali di cui all'art. 27 della l.r. n. 25/98", con le modalità indicate dall'art. 6 del citato schema-tipo di contratto;

- la Comunità d'Ambito ATO Toscana Costa, o il soggetto che ne assumerà le funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191, provvederanno a stipulare con i soggetti titolari di impianti non ricompresi nel "perimetro" di cui all'Allegato "A" dei suddetti atti apposite convenzioni dirette a disciplinare il conferimento dei rifiuti da parte del nuovo soggetto Gestore di Ambito sulla base di prezzi che dovranno essere approvati dall'ATO e che verranno determinati in modo tale da coprire i costi, diretti e indiretti, del servizio, verificati in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato per la formulazione della tariffa di cui al d.p.r. 158/99;

- gli impianti funzionali e le altre dotazioni strumentali allo svolgimento del servizio, ricompresi nell'Allegato "A" alla deliberazione del C.d.A. dell'ATO n. 5 del 04.11.2011, che restano in proprietà pubblica e che non costituiranno oggetto di conferimento nella società mista costituita dai Comuni dell'ATO Toscana Costa, saranno messi a disposizione di quest'ultima, nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, a fronte della corresponsione, da parte della nuova società, di un canone annuo non superiore alla copertura dei soli costi di ammortamento civilistico di tali beni;

Visto l'art. 204 del D.Lgs. 152/2006 che ha stabilito la continuazione delle gestioni esistenti fino alla data di istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito (ATO Toscana Costa per il Comune di Fauglia);

Vista la L.R. Toscana n. 65 del 29/12/2010, all'art. 81, 3° comma, stabilisce che "per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del 31 dicembre 2010";

Preso che alla data attuale il soggetto che sostanzialmente svolge le funzioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il Comune di Fauglia è Geofor s.p.a.;

Considerata l'opportunità di procedere alla vendita della proprietà superficiale del Centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, realizzato su terreni di proprietà comunale in Fauglia loc. Montalto, contraddistinti al catasto terreni di questo Comune al Foglio 23, mapp. 425 e 448, superficie 1.225 mq;

Valutato, per i motivi sopra sinteticamente esposti, che non sia possibile procedere alla cessione della proprietà superficiale dell'immobile tramite procedura ad evidenza pubblica, ma ritenuto al contrario che la vendita stessa possa/debba essere effettuata solo nei confronti dell'attuale gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi nei confronti di Geofor s.p.a.;

Preso atto che Geofor s.p.a., in virtù del carattere specialistico dell'attività svolta all'interno del Centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, possiede i necessari requisiti previsti per legge in merito alla gestione dei rifiuti;

Valutato che la cessione in oggetto ottenga il raggiungimento di molteplici obiettivi per l'Amministrazione Comunale, tra i quali si evidenziano quelli di seguito indicati:

- procedere alla vendita di un bene comunale che, data la sua natura, non ha sostanzialmente valore di mercato se non per i soggetti coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti, ottenendo una cospicua entrata;
- procedere alla vendita della proprietà superficaria del complesso immobiliare costituente il centro di raccolta sito in Montalto ed alla contemporanea costituzione di un diritto di superficie sui terreni sui quali lo stesso grava, diritti entrambi della durata di 99 anni, consente da un lato al Comune di Fauglia, al termine della durata dei diritti stessi, di rientrare in pieno possesso degli immobili in questione, dall'altro di risparmiare sulle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare stesso;
- ottenere comunque che sul bene trasferito si continui ad esercitare l'attività di raccolta di rifiuti urbani differenziati all'interno del territorio comunale di Fauglia;
- procedere alla vendita della proprietà superficaria del bene ricavandone un introito finanziario di misura notevolmente superiore rispetto a quanto il Comune di Fauglia ricaverebbe dalla cessione del bene stesso al gestore unico dei rifiuti successivamente individuato dall'A.T.O. Toscana Costa o comunque dal soggetto svolgente le relative funzioni (in quest'ultimo caso, come sopra detto, la cessione avverrebbe a fronte della corresponsione, da parte della nuova società, di un canone annuo non superiore alla copertura dei soli costi di ammortamento civilistico di tali beni);
- procedere alla vendita in un momento in cui la diminuzione del prezzo di vendita del complesso immobiliare in relazione al costo di costruzione dello stesso, rispetto all'ammortamento già avvenuto, risulta ancora favorevole per l'Ente, così come risulta dalla relazione tecnica allegata al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013, redatto ai sensi dell'articolo 58 della legge 06/08/2008 n. 133 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2013;

Considerato altresì che quanto sopra detto è convalidato dal fatto che l'ammortamento per un bene immobile quale il centro di raccolta del Comune di Fauglia corrisponde alla durata di 10 anni;

Preso atto che l'opera in questione risulta essere stata finanziata in parte con finanziamenti dell'A.T.O. Toscana Costa pari a € 68.054,44= concessi direttamente a Geofor s.p.a. sulla base dei bandi emanati dalla stessa A.T.O. Toscana Costa con determine dirigenziali della Regione Toscana n. 234 del 2008 e n. 631 del 2008;

Preso atto che la parte rimanente della somma necessaria alla realizzazione del centro di raccolta è stata finanziata con fondi propri del Comune di Fauglia;

Preso atto che il centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto risulta essere stato realizzato da Geofor s.p.a., sulla base della convenzione stipulata in data 27.04.2010 tra il Comune di Fauglia e Geofor s.p.a stessa, convenzione successivamente modificata con atto tra le suddette parti in data 02.05.2011;

Considerato che le convenzioni sopra citate stabiliscono da un lato che il Comune di Fauglia corrisponderà alla Geofor s.p.a. tutte le somme di propria spettanza sulla base delle fatture che saranno emesse da quest'ultima in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, dall'altro lato che successivamente all'emissione degli atti di collaudo Geofor s.p.a procederà alla consegna dell'opera pubblica al Comune di Fauglia che ne detiene la piena proprietà;

Preso atto che, sulla base delle convenzioni suddette e delle determini dirigenziali della Regione Toscana sopra citate, il finanziamento di spettanza dell'A.T.O. Toscana Costa pari a € 68.054,44= sarà concesso direttamente a Geofor s.p.a. che pertanto, pur avendo speso la somma in questione per la realizzazione dell'opera in questione, cosa che tra l'altro dovrà rendicontare all'A.T.O. Toscana Costa stessa, non procederà a richiedere il pagamento della stessa al Comune di Fauglia;

Considerato quindi che il Comune di Fauglia deve procedere al pagamento a favore di Geofor s.p.a del costo di realizzazione dell'opera pubblica al netto del contributo dell'A.T.O. Toscana Costa;

Ritenuto pertanto che il prezzo di vendita a Geofor s.p.a della proprietà superficaria del complesso immobiliare costituente il centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto debba essere calcolato sulla base della perizia di stima allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013, redatto ai sensi dell'articolo 58 della legge 06/08/2008 n. 133, dedotta la somma risultante dal contributo A.T.O. Toscana Costa;

Preso atto, sulla base dei contatti intercorsi e delle riunioni svolte con la società Geofor s.p.a, che la medesima società provvederà ad inserire il cespite patrimoniale nel proprio stato patrimoniale al prezzo di vendita stabilito dalla presente deliberazione;

Preso atto che l'articolo 4, comma 30, del D.L. n. 138/2011 convertito con Legge n. 148 del 2011 prevedeva tra le altre cose che: *“Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto”.*

Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2012 n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo 4 del D.L. 138/2011 e s.m.i., in quanto riprodotto il testo di una precedente norma, l'articolo 23-bis del D.L. 112/2008, già abrogata a seguito di apposito referendum popolare;

Reputato comunque che, per quanto qui interessa, l'illegittimità costituzionale di cui sopra non concerne specificatamente il comma 30 del medesimo articolo 4 del D.L. 138/2011 e s.m.i., in quanto trattasi di principi di carattere generale derivanti dal diritto comunitario e conseguentemente applicabili direttamente anche nel territorio italiano

Ritenuto quindi che il prezzo di vendita del complesso immobiliare a Geofor s.p.a., oltre che principalmente nelle giustificazioni sopra indicate inerenti le fatturazioni che sono/saranno fatte dalla medesima ditta al Comune di Fauglia, anche nell'applicazione dei principi generali di carattere comunitario citati al comma 30 del medesimo articolo 4 del D.L. 138/2011 e s.m.i, seppur formalmente dichiarato incostituzionale;

Ritenuto che, nell'ottica del perseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza amministrativa, sia opportuno inserire nell'atto transattivo che si intende stipulare con Geofor s.p.a ai fini della definizione del contenzioso derivante dalla notifica al Comune di Fauglia del decreto ingiuntivo n.1465/2012, anche la cessione della proprietà superficaria del complesso immobiliare costituente il centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto e la contemporanea costituzione del diritti di superficie su cui lo stesso grava;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2013, esecutiva, è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2013, redatto ai sensi dell'articolo 58 della legge 06/08/2008 n. 133;

Visto che all'interno del suddetto piano è stata inserita l'alienazione della proprietà superficaria del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto, in Fauglia e la contemporanea costituzione del diritto di superficie sui terreni comunali su cui lo stesso è stato realizzato;

Vista la bozza di atto transattivo tra Geofor s.p.a. e Comune di Fauglia in relazione alla notifica al Comune di Fauglia del decreto ingiuntivo n.1465/2012;

Preso atto che il prezzo di cessione della proprietà superficaria del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto, in Fauglia e la contemporanea costituzione del diritto di superficie sui terreni comunali su cui lo stesso è stato realizzato, sulla base della stima allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/06/2013, nell'atto transattivo di cui sopra, dedotto il contributo dell'A.T.O. Toscana Costa ed il pagamento da parte del Comune di Fauglia in favore della Geofor s.p.a. della somma di € 11.263,87 a conguaglio della fattura che Geofor andrà emettere come previsto all'articolo 3 dello stesso atto transattivo, risulta pari ad euro 116.497,09=;

Ritenuto che la stipula dell'atto transattivo in questione avrà effetti positivi anche nei confronti della società Geofor s.p.a, la quale non ha visto/vedrà l'impugnazione del decreto ingiuntivo n.1465/2012 da parte del Comune di Fauglia, pur contenendo lo stesso evidenti errori, anche in relazione all'indicazione di fatture già pagate dal Comune stesso, oltre che la definitiva definizione dei rapporti economici tra le parti, con la certezza di incassare quanto richiesto seppur in un tempo dilazionato, nonché infine l'acquisizione, seppur a termine, della proprietà superficaria di un bene strumentale allo svolgimento delle proprie attività;

Ritenuto l'atto transattivo di cui sopra, per le motivazioni sopra sinteticamente espresse, suscettibile di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di dover autorizzare il Responsabile del Settore I alla firma dell'atto transattivo in questione ed il Responsabile del Settore II alla firma degli atti inerenti l'alienazione della proprietà superficaria del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto, in Fauglia e la contemporanea costituzione del diritto di superficie sui terreni comunali su cui lo stesso è stato realizzato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi secondo quanto stabilito dall'articolo 49 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i., allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuta la propria competenza a deliberare;

Considerato che il Revisore del Conto del Comune di Fauglia ha fornito in data 21.06.2013 parere favorevole alla proposta di transazione in questione, depositato agli atti della presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegato alla stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 239, comma 1, punto 6, del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare per quanto in premessa lo schema di atto di transazione tra il Comune di Fauglia e Geofor S.p.A., depositato in originale agli atti della presente deliberazione, al fine di definire bonariamente tempi e modalità di rientro del debito nei confronti di Geofor S.p.A. che, alla data del 31/12/2012, era pari ad € 681.310,19=;
3. di dare atto che la stipula dell'atto di transazione comporterà un notevole vantaggio finanziario per il Comune di Fauglia in quanto Geofor S.p.A., a fronte della mancata

impugnazione del decreto ingiuntivo n.1465/2012 da parte del Comune di Fauglia, pur contenendo lo stesso evidenti errori, anche in relazione all'indicazione di fatture già pagate dal Comune stesso, oltre che la definitiva definizione dei rapporti economici tra le parti, con la certezza di incassare quanto richiesto seppur in un tempo dilazionato, nonché infine l'acquisizione, seppur a termine, della proprietà superficiale di un bene strumentale allo svolgimento delle proprie attività, rinuncia totalmente alla corresponsione degli interessi passivi dovuti;

4. di dare mandato alla Dott.ssa Antonella Ciato, Responsabile del servizio finanziario di questo ente, di provvedere alla firma dell'atto di transazione che, depositato in originale presso il fascicolo della presente deliberazione, seppur non materialmente allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

5. di autorizzare il Responsabile del Settore II alla firma degli atti inerenti l'alienazione della proprietà superficiale del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto, in Fauglia e la contemporanea costituzione del diritto di superficie sui terreni comunali su cui lo stesso è stato realizzato, sulla base di quanto stabilito dalla presente deliberazione e dall'atto transattivo alla stessa collegato;

6. di dare mandato agli uffici comunali di provvedere alla redazione e successiva approvazione e stipulazione dello schema di atto di alienazione della proprietà superficiale del centro di raccolta dei rifiuti urbani differenziati realizzato a Montalto, in Fauglia e la contemporanea costituzione del diritto di superficie sui terreni comunali su cui lo stesso è stato realizzato

Indi, rilevata l'urgenza di provvedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267

ATTO DI TRANSAZIONE ex art.1965 e ss. c.c.

L'anno 2013, il giorno del mese di giugno, in Pontedera tra:

- **COMUNE di FAUGLIA**, con sede presso il Palazzo Comunale Piazza Trento e Trieste n. 4, in persona del Responsabile del servizio economico-finanziario, d.ssa Antonella Ciato, giusto decreto sindacale n. 8 del 08/11/2012, assistito dall'Avv. Giorgio Nazzi;

da una parte,

- **GEOFOR S.P.A.**, con sede legale in Pontedera, Viale America 105, C.F. e P.I. 01153330509, in persona dell'Amministratore Delegato nonchè legale rappresentante Fabrizio Catarsi, assistita dall'Avv. Alberto Giovannelli,

dall'altra parte;

premessato che

- a. Geofor s.p.a. ha notificato in data 5.2.2013 al Comune di Fauglia il decreto ingiuntivo n.1465/2012 divenuto definitivo emesso dal Tribunale di Pisa Sezione Distaccata di Pontedera per l'importo di Euro 702.005,78, oltre interessi moratori dalle singole scadenze di pagamento delle fatture ivi indicate al saldo;
- b. Il Comune di Fauglia, in data 16.1.2013 ha provveduto al pagamento del complessivo importo di Euro 117.839,09, imputato al saldo delle seguenti fatture, pure ricomprese nei crediti di cui all'ingiunzione sopra menzionata:
ft. n. 366/B del 30/06/2011 di € 38.254,26;
ft. n. 425/B del 31/07/2011 di € 40.095,12;
ft. n. 485/B del 31/08/2011 di € 39.489,71.
- c. Successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di cui al punto a) di questa premessa, sono maturate a carico del Comune di Fauglia ulteriori obbligazioni nei confronti di Geofor S.p.A., di cui alle fatture di seguito elencate:
ft. n. 116/C del 30/10/2012 di € 18.214,00;
ft. n. 620/B del 30/11/2012 di € 20.323,58;
ft. n. 138/C del 30/11/2012 di € 18.902,66;

ft. n. 679/B del 31/12/2012 di € 21.009,99

ft. n. 154/C del 31/12/2012 di € 17.847,48;

ft. n. 111/A del 31/12/2012 di € 845,70; le parti concordano e riconoscono che, ad oggi, il debito maturato a carico del Comune di Fauglia verso Geofor s.p.a, per le fatture di cui in ingiunzione e per quelle menzionate al punto che precede, ammonta ad € 681.310,19 in linea capitale.

d. il Comune di Fauglia ha offerto la propria disponibilità a corrispondere a Geofor s.p.a. l'importo mensile di € 12.000,00 (dodcimilaeuro/00), , fino a concorrenza dell'importo di € 681.310,19;

e. il comune di Fauglia si obbliga a pagare le fatture che Geofor s.p.a. ha emesso o emetterà a decorrere dal 1.1.2013 nei termini di quarantacinque giorni dalla loro ricezione;

f. ai sensi delle convenzioni stipulate il 27.4.2010 e 2.5.2011 tra il comune di Fauglia e la Geofor s.p.a. quest'ultima ha realizzato il centro di raccolta sito nel comune di Fauglia per cui ha emesso la fatt. n. 19/A del 15.4.2013 di € 127.760,96 (centoventisettemilasettecentosessantaeuro/novantasei) che il comune di Fauglia si obbliga a pagare ;

g. le parti manifestano l'interesse a definire le modalità e i tempi di un piano di rientro dal debito che il comune di Fauglia ha nei confronti di Geofor s.p.a.;

tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Fauglia si impegna ed obbliga a versare alla Geofor S.p.A., a saldo della pretesa economica di € 681.310,19 di cui al punto e) della premessa, l'importo mensile di Euro 12.000,00, entro il giorno 10 di ogni mese in numero di 57 rate consecutive, di cui le prime 56 di € 12.000 e la cinquantesima di € 9.310,19, a decorrere dal 10.5.2013.

Resta inteso che in caso di mancato pagamento di una rata, questa deve essere corrisposta entro le successive due scadenze unitamente alle due rate in successiva scadenza, e che il mancato pagamento di un importo complessivamente equivalente a due (2) rate determina la decadenza ex art. 1186 C.C. dalla concordata rateizzazione, con facoltà pertanto per Geofor s.p.a. di richiedere l'immediato pagamento dell'intero importo scaduto oltre gli interessi ex art. 5 D.Lgs 231/2002 maturati dalla data di sottoscrizione del presente atto fino all'effettivo pagamento.

Le parti si danno reciproco atto che le fatture sono trasmesse per posta elettronica certificata da Geofor s.p.a. al comune di Fauglia, e che ad integrazione e modifica di precedenti pattuizioni in essere, il comune di Fauglia si obbliga a pagarle entro 45 giorni dalla loro ricezione, con espressa previsione che in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora come determinati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 3

Le parti concordano che allo scopo di ulteriormente diminuire l'ammontare complessivamente riconosciuto a debito del Comune di Fauglia di cui al punto g) della premessa, quest'ultimo si impegna a cedere alla Geofor s.p.a. entro il termine essenziale di trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto il centro di raccolta rifiuti insistente su terreno di proprietà dello stesso Comune di Fauglia. Detta cessione al prezzo concordato di € 116.497,09 è da effettuarsi con apposito atto con il quale il Comune di Fauglia cede alla Geofor s.p.a. ai sensi e per gli effetti dell'art. 952 secondo comma c.c. la proprietà del complesso immobiliare costituente il centro di raccolta, disponendo contestualmente la costituzione di un diritto di superficie ex art. 952 primo comma c.c. sul terreno ove sorge il centro di raccolta per la durata di anni 99. Le parti si danno reciproco atto che il comune di Fauglia, successivamente alla cessione, resta debitore dell'importo di € 11.263,87 (undicimiladuecentosessantatre/ottantasette) che si obbliga a pagare entro il 31.12.2013, con l'intesa che in caso di superamento del termine decorrono gli interessi di mora come determinati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.

Art. 4

Resta espressamente pattuito e convenuto tra le parti che in caso di mancata stipula del contratto di cessione e costituzione di diritto di superficie da parte del Comune di Fauglia nel termine di trenta giorni sopra previsto, il presente accordo si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. .

Art.5

Geofor S.p.A. rinuncia a pretendere, sugli importi di cui al punto e) della premessa e dell'art. 3, la corresponsione degli interessi, tanto moratori che legali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2.

Con la sottoscrizione e l'adempimento della presente scrittura privata, Geofor S.p.A. rinuncia a dare esecuzione al decreto ingiuntivo di cui in premessa fatto salvo quanto previsto e regolamentato nella presente scrittura ed in specie dai citati artt. 2 e 4.

Art. 6

Per qualsivoglia controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Pisa.

La presente scrittura privata, redatta in due originali, è composta di quattro fogli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Geofor S.p.A.

Comune di Fauglia

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 del codice civile, il Comune di Fauglia approva espressamente gli articoli 2, 3,4, 5 e 6.

Comune di Fauglia

Sottoscrivono il presente atto anche gli Avv.ti Giorgio Nazzi e Alberto Giovannelli per la reciproca rinuncia alla solidarietà professionale

Avv. Giorgio Nazzi

Avv. Alberto Giovannelli

**Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli**

**L'ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Di Paolo**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal e vi rimarrà fino al
- è stata comunicata con lettera n.in data ai signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, D. Lgs n. 267/2000.
- è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. in data (art 135, 2° comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo**

Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 267/2000).

Fauglia, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo**
